



Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) (Prolungamento della procedura semplificata e dell'abolizione del periodo d'attesta)

Modifica del 19 marzo 2021

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 4^{ter} e 6^{bis}

^{4ter} La durata di validità secondo i capoversi 4 e 4^{bis} è prorogata fino al 30 giugno 2021.

^{6bis} La durata di validità secondo il capoverso 6 è prorogata fino al 30 giugno 2021.

II

La cifra II della modifica del 18 dicembre 2020² dell'ordinanza del 31 agosto 1983³ sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Cifra II cpv. 2

² Si applica fino al 30 giugno 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

III

¹ RS 837.033

² RU 2020 6449

³ RS 837.02

La modifica contenuta nella modifica del 20 gennaio 2021⁴ dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020⁵ dell'ordinanza del 31 agosto 1983⁶ sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Cifra III cpv. 4

⁴ In deroga al capoverso 3, l'articolo 50 capoverso 2 dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione contro la disoccupazione (cifra II) ha effetto sino al 30 giugno 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2021.

19 marzo 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ RU **2021** 16 cifra II

⁵ RS **837.033**

⁶ RS **837.02**